



COMUNE DI SANZA

PROVINCIA DI SALERNO

www.comune.sanza.sa.it

Tel. 0975/322536/7- fax 0975/322626 info@comune.sanza.sa.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

INFORMAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

IUC 2014

Cos'è la IUC?

Iuc è l'acronimo di *Imposta Unica Comunale*, il tributo istituito con la **legge di Stabilità 2014**. Questo nuovo **tributo** più che una vera e propria imposta è una sorta di **contenitore** che racchiude in sé tre distinti tributi: **Imu**, **Tasi** e **Tari**.

La **Iuc** si basa, così come sancito dalla norma istitutiva, su due **presupposti impositivi**:

- il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Per maggiori informazioni sulla **Iuc** è possibile consultare la **legge di Stabilità 2014**, n. 147/2013

Cos'è l'IMU?

IMU è l'acronimo di *Imposta Municipale Unica*. Ha sostituito la vecchia Ici, l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati.

Tale imposta è stata istituita anticipatamente ed in via sperimentale dall'**art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201**, convertito con modificazioni dalla **Legge 22 dicembre 2011, n.214** e disciplinata dal medesimo **articolo 13** e dagli **articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23**.

Ulteriori modifiche si sono avute con la **legge di Stabilità 2014** che ha abolito l'**Imu** sulla **prima casa**, tranne alcune eccezioni.

L'**IMU** deve essere pagata dai **proprietari** di immobili o i titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

L'**Imu** con la **legge di Stabilità 2014** non è più dovuta sulla **prima casa** e relative pertinenze. L'unica eccezione riguarda il caso in cui l'immobile è indicato come di **lusso**, quindi rientrante nelle categorie catastali **A/1, A/9 e A/8** per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro.

L'**Imu** resta invece in vigore sulla **seconda casa**.

Le esenzioni rimangono **invariate rispetto al 2013**, in relazione agli **immobili equiparati all'abitazione principale** quali:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- casa coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato
- immobile abitativo posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia

Per l'anno 2014 l'acconto da versare entro il 16 giugno dovrà essere calcolato con le tariffe in vigore l'anno 2013.

Cos'è la TASI?

Tasi è l'acronimo di *Tassa sui Servizi Indivisibili*, la **nuova** imposta comunale istituita dalla **legge di stabilità 2014**. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale.

La grande novità della **Tasi** è che il soggetto passivo non è solo il **proprietario** a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l'**affittuario**. La legge infatti stabilisce che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'**occupante** però verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal **Comune** nel regolamento della **Tasi**.

Il Comune non ha deliberato, ad oggi, le relative tariffe; il termine per l'approvazione è stato prorogato. Seguiranno altre informazioni in seguito.

Cos'è la TARI?

Tari è l'acronimo di *TAssa RIfiuti*, la nuova imposta comunale istituita con la **legge di stabilità 2014**. Essa in pratica prende il posto della vecchia **Tares** già sperimentata nel 2013.

Il presupposto della **Tari** è il **possesso** o la **detenzione a qualsiasi titolo** di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al **Comune** sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.

Il Comune non ha deliberato, ad oggi, le relative tariffe e pertanto viene emesso un ruolo in acconto per il 50% del dovuto dell'anno 2013. Per dicembre si provvederà poi alla riscossione del conguaglio tenendo conto delle nuove tariffe, riduzioni ed eventuali nuove riduzioni/agevolazioni per l'anno 2014.

Calcolo IUC 2014

Anche per il 2014 il Comune di SANZA, in collaborazione con l' **ANUTEL** fornisce ai contribuenti un maggiore aiuto per il calcolo della **IUC** (Imposta Unica Comunale) inserendo sul proprio sito istituzionale www.comune.sanza.sa.it il banner del nuovo servizio web **CALCOLO IUC 2014**.

Il web service consente di determinare il valore della nuova imposta comunale e di generare e stampare il **modello F24**, già compilato in tutti i suoi campi, per effettuare il pagamento delle rate previste per la **IUC** e per le sue tre componenti: **Tasi, Tari e Imu**.

E' possibile utilizzare il semplice e veloce servizio per determinare il dovuto **IUC** recandosi sul sito riscotel.it.

Note sul Ravvedimento operoso per i contribuenti che non pagano nei termini

Il ravvedimento operoso consente di pagare oltre i termini previsti per i versamenti applicando sanzioni ridotte e può essere di tre tipi:

- Il "**ravvedimento sprint**": che può essere effettuato entro i **14 giorni** successivi alla scadenza del termine per il versamento; La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo.
- Il "**ravvedimento breve**" (mensile) che può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; Dopo il 14° giorno ed entro il 30° la misura del 30 per cento, la sanzione si riduce di 1/10 e quindi al 3%.
- Il "**ravvedimento lungo**" (annuale) che può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. Oltre il trentesimo giorno, la sanzione si riduce di 1/8 e quindi al 3,75%.